

- «Zaini; Zainetti; Sacchi per alpinisti» nella classe 18;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO alle spese.

#### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

### **Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — Mayekawa Europe/Commissione**

**(Causa T-800/16)**

(2017/C 022/60)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016 sul regime di aiuti di Stato in forma di esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio <sup>(1)</sup>;
- in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;
- in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nei limiti in cui tali articoli (a) impongono il recupero presso enti diversi da quelli nei cui confronti è stato rilasciato un «ruling sugli utili in eccesso», come definito nella decisione, e (b) impongono il recupero di un importo pari ai risparmi fiscali del beneficiario, senza consentire al Belgio di prendere in considerazione un effettivo adeguamento al rialzo da parte di un'altra amministrazione tributaria;
- condannare la Commissione alle spese.

#### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nella misura in cui la decisione impugnata constata l'esistenza di un regime di aiuti.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE e dell'obbligo di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui la decisione impugnata afferma che l'asserito regime assicura un vantaggio selettivo.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui la decisione impugnata afferma che l'asserito regime comporta un vantaggio.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE, su una violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nei limiti in cui la decisione impugnata condanna il Belgio al recupero dell'aiuto.

---

(<sup>1</sup>) Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 9837] (GU 2016, L 260, pag. 61).

---

**Ricorso proposto l'8 novembre 2016 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)**

**(Causa T-802/16)**

(2017/C 022/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «FEMIBION» — Marchio dell'Unione europea n. 898 924;

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 luglio 2016, nel procedimento R 1608/2015-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio dell'Unione europea per «preparati farmaceutici a supporto del sistema immunitario, per la menopausa, per le mestruazioni, per il trattamento e la gestione della gravidanza, per la prevenzione, il trattamento e la gestione dello stress, per la prevenzione, il trattamento e la gestione di un'alimentazione mal bilanciata o carente dovuta a stress»;
- condannare la titolare del marchio dell'Unione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento di ricorso e nel procedimento dinanzi all'EUIPO.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
-